

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4961-A**

*Relazione orale*  
*Relatore BESOSTRI*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 6 marzo 2001

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni per accelerare la definizione delle controversie  
pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**e dal Ministro per la funzione pubblica**

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2001

---

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

*(Sezioni stralcio)*

1. Al fine di accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi di giustizia amministrativa e di consentire l'immediata applicazione delle disposizioni di cui alla legge 21 luglio 2000, n. 205, sono istituite, per la durata di cinque anni, sezioni stralcio, nella misura di due sezioni per il Consiglio di Stato, di una sezione per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e di venticinque sezioni per i Tribunali amministrativi regionali, articolate in uno o più collegi giudicanti ai sensi del comma 5.

2. Sono rimessi alle sezioni stralcio i ricorsi depositati in primo e secondo grado concernenti le controversie di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nonché le controversie introdotte con ricorsi depositati anteriormente alla data del 1° gennaio 1996.

3. I magistrati onorari delle sezioni stralcio sono scelti, purché di età non superiore ai settantacinque anni all'atto della nomina, tra le seguenti categorie:

a) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati dello Stato, avvocati di enti pubblici, a riposo;

b) professori universitari in materie giuridiche, a riposo ovvero, se non svolgono la professione forense, in servizio;

c) funzionari della carriera direttiva degli organi costituzionali, in servizio o a riposo, muniti di laurea in giurisprudenza.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Sezioni stralcio)*1. *Identico.*2. *Identico.*3. *Identico.*

a) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati dello Stato, avvocati **con venti anni di esercizio professionale**, a riposo;

b) *identica*;

c) *identica*;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

4. I magistrati onorari delle sezioni stralcio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. I medesimi magistrati non possono fare parte delle sezioni ordinarie né sostituire i magistrati amministrativi in servizio, rispettivamente, presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali, neppure per il compimento di singoli atti.

5. In fase di prima attuazione delle disposizioni del presente articolo e, successivamente, in caso di effettiva necessità e per sopperire alla temporanea insufficienza del numero dei magistrati onorari, possono altresì comporre le sezioni stralcio, secondo criteri di rotazione, a domanda, magistrati in servizio, rispettivamente, presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali che non hanno ritardi nell'espletamento delle funzioni presso le sezioni di appartenenza e che, per tutto il periodo di assegnazione alla sezione stralcio, non svolgano attività diverse da quelle di ufficio. In tale caso, per i magistrati in servizio l'ulteriore carico di lavoro presso le sezioni stralcio è pari a due terzi di quello stabilito per i magistrati onorari.

6. Ogni sezione stralcio è presieduta da un magistrato amministrativo in servizio, rispettivamente, presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali, adibito a tale funzione in via esclusiva e senza retribuzione o compensi aggiuntivi. Ogni collegio giudicante delle sezioni stralcio è composto da tre membri in primo grado e da cinque membri in grado di appello.

7. Con regolamento da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del te-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Ogni sezione stralcio è presieduta da un magistrato amministrativo in servizio **da almeno cinque anni**, rispettivamente, presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali, adibito a tale funzione in via esclusiva e senza retribuzione o compensi aggiuntivi. Ogni collegio giudicante delle sezioni stralcio è composto da tre membri in primo grado e da cinque membri in grado di appello.

7. *Identico:*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

soro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinati:

a) le modalità per la nomina dei componenti delle sezioni stralcio;

b) i criteri per la fissazione dei compensi spettanti ai componenti delle sezioni stralcio, escluso il presidente, commisurati al numero delle udienze e all'effettiva definizione delle controversie, nei limiti di una spesa complessiva non superiore a 5,6 miliardi di lire annue;

c) i criteri per la determinazione, in rapporto al numero dei ricorsi pendenti di cui al comma 2, del numero delle sezioni stralcio e dei collegi giudicanti presso i Tribunali amministrativi regionali e quelli per la relativa attivazione;

d) le misure volte ad assicurare lo snellimento delle procedure e l'accelerazione dei giudizi anche mediante l'utilizzazione di modulistica semplificata per gli atti processuali e di procedure informatizzate;

e) le altre disposizioni di attuazione del presente articolo.

8. I compensi previsti alla lettera b) del comma 7 sono cumulabili con i trattamenti retributivi, pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

9. Il numero dei magistrati onorari di cui al comma 3 è stabilito fino a un numero massimo di centosessanta unità.

Art. 2.

*(Potenziamento degli organici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificata dall'articolo 14 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) le modalità per la nomina dei componenti delle sezioni stralcio **che devono risiedere nelle province in cui opera la sezione stralcio;**

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

Art. 2.

*(Potenziamento degli organici)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

aumentato di cinque unità, quello dei consiglieri di Stato di dieci unità, quello dei referendari dei Tribunali amministrativi regionali di trenta unità. A decorrere dal 1° ottobre 2003 il numero dei consiglieri di Stato e quello dei referendari dei Tribunali amministrativi regionali è ulteriormente aumentato, rispettivamente, di sette e di trenta unità.

2. La dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali è aumentata, a decorrere dal 1° gennaio 2002, di centoventi unità, da ascrivere all'area di inquadramento C, posizione funzionale C1, prevista nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri per il quadriennio 1998-2001, e di ulteriori sessanta unità, da ascrivere all'area di inquadramento B, posizione funzionale B1.

3. Ottanta unità del contingente di cui al comma 2 sono addette, con qualifica di assistente giudiziario, alle sezioni, anche interne, degli organi di giustizia amministrativa, ad eccezione delle sezioni stralcio, e sono adibite in prevalenza, secondo le indicazioni del presidente della sezione, alla collaborazione con il presidente nella formazione dei ruoli d'udienza e alla cooperazione dei magistrati, consistente in particolare in compiti di verifica della corretta e completa formazione del fascicolo di ufficio. Ulteriori quaranta unità del medesimo contingente sono adibite, con qualifica di assistente informatico, a mansioni e compiti inerenti all'informatizzazione dei processi e delle strutture giudiziarie e alla assistenza ai magistrati nella utilizzazione delle attrezzature informatiche.

4. Alla provvista di ulteriori unità di personale, con mansioni di assistente giudiziario, si può provvedere, senza oneri a carico dello Stato, mediante convenzioni con università o istituti di ricerca che prevedano l'assegnazione temporanea alle predette mansioni di ricercatori o dottorandi di ricerca in ma-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

terie giuridiche e informatiche.

5. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al presente articolo restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

6. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, può disporre l'utilizzazione in via esclusiva fino a un massimo di tre magistrati amministrativi per le esigenze di sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa.

Art. 3.

*(Riordino delle qualifiche e perequazione della retribuzione della magistratura ordinaria)*

1. Per la ristrutturazione della carriera e del trattamento economico dei magistrati ordinari, da realizzare anche mediante abbreviazione del periodo di permanenza nelle relative qualifiche, e per l'attuazione di quanto disposto dal comma 2, è iscritta nello stato di previsione del Ministero della giustizia la somma di lire 19 miliardi per l'anno 2002 e la somma di lire 31 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

2. **A decorrere dal 1° gennaio 2002**, nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce «Magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)» e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce «Magistrati di tribunale».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

*(Riordino delle qualifiche e perequazione della retribuzione della magistratura ordinaria)*

**1. Nell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570, ai commi primo e terzo le parole «undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni».**

**2. Nell'articolo 4 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, le parole «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni».**

**3. Nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce «Magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)» e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce «Magistrati di tribunale». Nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni».**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

3. La disposizione di cui al comma 2 non dà diritto alla corresponsione di arretrati.

Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutati in lire 2,2 miliardi per l'anno 2001, in lire 35,06 miliardi per l'anno 2002 ed in lire 61 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001 allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2,2 miliardi per l'anno 2001, lire 16,06 miliardi per l'anno 2002 e lire 30 miliardi per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 19 miliardi per l'anno 2002 e lire 31 miliardi per l'anno 2003,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**4. Nell'articolo 5, comma 1, della legge 5 agosto 1998, n. 303, le parole «venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto anni».**

**5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002, senza diritto alla corresponsione di arretrati.**

**6. Gli effetti economici conseguenti all'applicazione delle presenti disposizioni operano previa riduzione di corrispondenti importi attribuiti a titolo di riallineamenti stipendiali ai sensi delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Identico criterio si applica, altresì, con riferimento all'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la parte relativa al personale di magistratura.**

Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutati in lire 2.200 milioni per l'anno 2001, in lire **111.420 milioni** per l'anno 2002 e in lire **125.360 milioni** a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.200 milioni per l'anno 2001, lire **32.420 milioni** per l'anno 2002 e lire **40.660 milioni** per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a lire **10.000 milioni** per l'anno 2002 e lire **3.700 milioni** per l'anno

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2003, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità e quanto a lire **69.000 milioni per l'anno 2002 e lire 81.000 milioni a decorrere dall'anno 2003 mediante utilizzo delle entrate rivenienti dalla adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con la istituzione di nuovi giochi, concorsi pronostici e scommesse.**

2. *Identico.*